

IL SINDACO  
(Anna Buzzetti)



UFFICIO COMUNALE  
C.A.P. 21011

A) ALLEGATO ALLA D. 11/03/04 CC  
n. 36 30-09-04



## **COMUNE di CASORATE SEMPIONE**

PROVINCIA DI VARESE

Via De Amicis, 7 - 21011 CASORATE SEMPIONE (VA)

Tel. 0331/295052 - Fax 0331/295093

e-mail: [comunedicasoratesempione@tin.it](mailto:comunedicasoratesempione@tin.it)

---

# **REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**Decreto Legislativo 114/98**

**Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15**

Responsabile del Servizio: Dott. Giovanni Buzzetti  
Responsabile del Procedimento: Dott. Antonia Laino

---  
Settembre 2004



## INDICE

### TITOLO I "MERCATO"

|         |                                                                                                                                                               |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Art. 1  | Localizzazione, caratteristiche, dimensioni e tipologie                                                                                                       | pag. 4  |
| Art. 2  | Criteri di assegnazione delle autorizzazioni relative a posteggi in concessione decennale di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98. | pag. 5  |
| Art. 3  | Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli                                                                             | pag. 5  |
| Art. 4  | Criteri di assegnazione temporanea dei posteggi liberi, riservati ai titolari di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98                                       | pag. 6  |
| Art. 5  | Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli                                                                             | pag. 6  |
| Art. 6  | Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche                                                                        | pag. 6  |
| Art. 7  | Durata delle concessioni                                                                                                                                      | pag. 6  |
| Art. 8  | Decadenza dalla concessione di posteggio                                                                                                                      | pag. 7  |
| Art. 9  | Sospensione e revoca dell'autorizzazione                                                                                                                      | pag. 7  |
| Art. 10 | Tariffe per la concessione del suolo pubblico                                                                                                                 | pag. 7  |
| Art. 11 | Norme in materia di funzionamento dei mercati                                                                                                                 | pag. 7  |
| Art. 12 | Determinazione degli orari                                                                                                                                    | pag. 8  |
| Art. 13 | Mercati Straordinari                                                                                                                                          | pag. 9  |
| Art. 14 | Variazioni dimensionamento e localizzazione posteggi                                                                                                          | pag. 9  |
| Art. 15 | Validità delle presenze - graduatoria delle presenze                                                                                                          | pag. 9  |
| Art. 16 | Produttori Agricoli                                                                                                                                           | pag. 9  |
| Art. 17 | Pubblicità dei prezzi                                                                                                                                         | pag. 10 |



## **TITOLO II POSTEGGI ISOLATI**

|                |                                             |                |
|----------------|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Art. 18</b> | <b>Istituzione, criteri di assegnazione</b> | <b>pag. 11</b> |
|----------------|---------------------------------------------|----------------|

## **TITOLO III COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

|                |                                                               |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Art. 19</b> | <b>Soste, limitazioni e divieti</b>                           | <b>pag. 12</b> |
| <b>Art. 20</b> | <b>Orari per la vendita in forma itinerante e/o domicilio</b> | <b>pag. 12</b> |

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

|                |                                                                      |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Art. 21</b> | <b>Esclusioni dal campo di applicazione della presente normativa</b> | <b>pag. 13</b> |
| <b>Art. 22</b> | <b>Disposizioni finali, sanzioni ed abrogazioni</b>                  | <b>pag. 13</b> |

## TITOLO I

### “MERCATO”

#### Art. 1 - Localizzazione, caratteristiche, dimensioni e tipologie

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche, le dimensioni e le tipologie dei posteggi e degli altri spazi riservati individuati sono le seguenti:
  - svolgimento del mercato annuale, con cadenza settimanale nella giornata di VENERDI';
  - ubicazione: Piazzetta della Cueta (Piazza Mercato)
  - superficie complessiva del mercato mq. 1985.=
  - superficie complessiva dei posteggi mq. 920.=
  - tipologia della struttura: trattasi di posteggi su area scoperta;
  - totale posteggi n. 24, di cui:
    - n. 6 riservati ai titolari di autorizzazione alla vendita di prodotti del settore alimentare di cui all'art. 28 del D.L.gvo. n. 114/1998
    - n. 7 riservati ai titolari di autorizzazione alla vendita di prodotti del settore non alimentare di cui all'art. 28 del D.L.gvo. n. 114/1998;
    - n. 1 riservato ai produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;
    - n. 1 posteggio è riservato agli ambulanti che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
    - gli altri posteggi risultano liberi; in futuro a disposizione per spuntisti e/o assegnazioni fisse;
  - le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
    - a) l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
    - b) l'area destinata al settore alimentare ed a quello non alimentare;
    - c) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;
    - d) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. Le variazioni alle caratteristiche del mercato, sempre che non riguardino il suo svolgimento, la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria allegata ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste all'art. 14.



**Art. 2 - Criteri di assegnazione delle autorizzazioni relative a posteggi in concessione decennale di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98.**

1. L'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 114/98 e l'art. 5, commi 1, 2, 3, della L.R. n. 15/2000 dispongono che l'assegnazione del posteggio venga effettuata tramite bando di concorso sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza e preferenza:

- a) osservanza della tipologia merceologica;
- b) anzianità di frequenza nel mercato settimanale;
- c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro imprese;
- d) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività commerciale;

2. A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna all'ufficio protocollo.

Prima di comunicare alla Regione l'intenzione di procedere alla pubblicazione del bando di concorso, per l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi nella piazza mercato, si effettuano le migliori agli operatori già titolari di concessione che ne abbiano fatto richiesta. I criteri di assegnazione saranno quelli di anzianità di presenza al mercato.

**Art. 3 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. L'assegnazione dei posteggi a produttori agricoli mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.

2. Nel caso di domande superiori alla disponibilità i posteggi sono assegnati con i criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento;

3. I posteggi riservati a produttori agricoli che non vengono temporaneamente utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato con priorità per i produttori agricoli e in caso di loro assenza per operatori con tipologia merceologica alimentare. Ai predetti operatori si applicano le norme sulla decadenza dalle concessioni dei posteggi.

4. I titolari dei posteggi riservati ai produttori agricoli debbono comprovare la qualità di agricoltore, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente in materia, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

5. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.



**Art. 4 - Criteri di assegnazione temporanea dei posteggi liberi, riservati ai titolari di autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 114/1998.**

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 28, comma 11 del D.Lgs. 114/98, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati, giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze sul mercato per attività riferita allo stesso settore merceologico. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle imprese.
2. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 114/1998, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

**Art. 5 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli.**

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
  - presenze maturate al mercato
  - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata autorizzazione di cui alla Legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
2. Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o dalla presentazione della denuncia di inizio attività sia decorso oltre un anno, è condizione per l'ammissione al posteggio che sia esibita una certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente al periodo di un anno.

**Art. 6 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche.**

1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000, alla quale, gli operatori del settore alimentare, hanno l'obbligo di adeguamento, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5, entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Ministro della Sanità citata al comma 1, le autorizzazioni di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per il settore alimentare, sono rilasciate previo accertamento, da parte dell'autorità sanitaria territorialmente competente, della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla medesima ordinanza.

#### **Art. 7 - Durata delle concessioni.**

1. Le concessioni del posteggio mercatale o isolato (Vedi Titolo II) hanno validità decennale, eccettuati i casi di concessioni già esistenti per le quali fosse stata predeterminata una durata inferiore, possono essere riferite all'intero anno solare o a parte di esso. Le concessioni si rinnovano con comunicazione dell'interessato, da rendere almeno due mesi prima della scadenza.

#### **Art. 8 - Decadenza dalla concessione di posteggio.**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività e quando il posteggio non viene utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Per l'esercizio di un'attività stagionale e in caso di utilizzo per una parte dell'anno, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato dall'ufficio comunale competente.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitino la vendita dei propri prodotti su posteggi in concessione, ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 9 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione.**

1. L'attività di vendita può essere sospesa e l'autorizzazione può essere revocata secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale e dalle altre disposizioni vigenti.

#### **Art. 10 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico.**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

#### **Art. 11 - Norme in materia di funzionamento dei mercati.**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno schema di convenzione.
2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle normative vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni

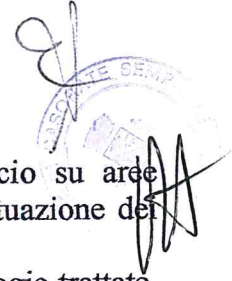
ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia locale.
4. Ai servizi riferiti ad ogni altra forma di controllo provvedono gli Ufficiali di Polizia locale competenti per materia.
5. Il Responsabile del Servizio interessato provvede, a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato.
6. L'operatore deve essere presente alle ore 7,30, prima di perdere la possibilità di avere il posto per quel giorno. Le vendite devono cessare alle ore 13,30 e l'area deve essere lasciata libera entro le ore 14,00.
7. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.
8. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 mt.
9. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9.
10. E' consentito, esclusivamente per gli operatori del settore, l'uso degli apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
11. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
12. E' obbligatoria l'occupazione del posteggio da parte degli operatori per tutta la durata del mercato, fatte salve le cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato: considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.
13. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore titolare è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo le ore 8.00.
14. Entro il 31 Gennaio di ogni anno, su segnalazione delle Associazioni di categoria, l'Amministrazione Comunale rende noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati e dei mercati straordinari. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuati più di dodici mercati straordinari.
15. L'assenza dell'operatore nei mercati anticipati o posticipati e nei mercati straordinari, non è conteggiata ai fini della decadenza dalla concessione/autorizzazione.
16. Su richiesta di almeno un'associazione di categoria è ammessa la possibilità di effettuare il mercato regolarmente, qualora il giorno festivo cada in giorno di mercato (venerdì), escludendo Natale e il 1° gennaio

## **Art. 12 - Determinazione degli orari.**

1. Ai sensi dell'art. 9, della Legge Regionale n. 15 del 21/3/2000 e dell'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:

- a) l'esercizio dell'attività può essere effettuata in fasce orarie anche diverse rispetto a quella degli altri operatori al dettaglio in sede fissa;

- 
- b) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche è compresa tra le ore 05.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani e serali;
2. In ogni caso tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate, devono osservare uguale orario di vendita
3. Il Responsabile del Servizio provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.

#### **Art. 13 - Mercati Straordinari.**

1. L'effettuazione di mercati straordinari deve essere intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana e non comporta il rilascio di autorizzazioni .

#### **Art. 14 - Variazioni dimensionamento e localizzazione posteggi.**

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentito il parere eventualmente degli operatori o dei loro rappresentanti a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati.
2. Le variazioni di cui al comma 1 comportano l'aggiornamento in tempo reale degli elaborati cartografici da tenersi a disposizione degli operatori e degli altri soggetti interessati.

#### **Art. 15 - Validità delle presenze - graduatoria delle presenze.**

1. Ai fini della validità della partecipazione per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante, qualora impediti, in entrambi i casi è ammessa la presenza di un collaboratore, di un dipendente o di un associato in partecipazione.
2. Le presenze per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, vengono annotate su apposito rapporto di servizio dagli agenti di polizia locale, cui è demandata l'assegnazione giornaliera, e trasmessa all'ufficio comunale competente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria;
3. Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato sul mercato, per l'assegnazione giornaliera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
4. Sono considerate presenze effettive le date in cui l'operatore, presentatosi per l'assegnazione giornaliera, ha esercitato effettivamente l'attività.



#### **Art. 16 - Produttori Agricoli.**

1. Sono da considerarsi del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla Legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempre che trattasi di denuncia regolare.

#### **Art. 17 - Pubblicità dei prezzi.**

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 114/98 le merci esposte sui banchi di vendita debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.
2. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici e dello stesso valore è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.



## TITOLO II

### POSTEGGI ISOLATI

#### **Art. 18 – Istituzione, criteri di assegnazione.**

1. E' istituito, nella zona adiacente il cimitero, con le seguenti caratteristiche, un posteggio per il commercio ambulante su aree pubbliche da assegnare, in concessione decennale ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 114/98 e con utilizzo secondo l'orario fissato nell'autorizzazione, una volta alla settimana, nonché in occasione di festività e durante il periodo dedicato alla commemorazione dei defunti:

- n. 1 posteggio da ml. 8,00 x 4,50 per la vendita di prodotti del settore non alimentare (merceologia piante e fiori) contrassegnato e delimitato da idonea segnaletica. Detto posteggio, fatti salvi i diritti, relativi all'anzianità, conseguiti da esercenti già operanti, sarà assegnato nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 del presente regolamento.

Un'altra area in cui è individuata la possibilità di far posteggiare un esercente per l'attività di commercio ambulante o per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è:

- n. 1 area in zona P.I.P. per eventuali operatori interessati alla somministrazione di alimenti e bevande con regolarità giornaliera.



### **TITOLO III**

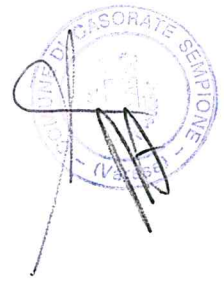
#### **COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

##### **Art. 19 - Soste, limitazioni e divieti.**

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 15/2000, è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita.
2. L'operatore che procede alla vendita in forma itinerante può sostare nello stesso punto per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento della clientela, intendendosi per punto la superficie occupata durante la sosta.
3. Le soste devono essere effettuate in punti che siano distanti fra loro almeno 500 metri.
4. E' interdetta la vendita ambulante itinerante in tutta l'area confinante con l'asse del Sempione, nel Piazzale della Chiesa e nella zona di rispetto intorno al Cimitero; fatta eccezione per specifiche autorizzazioni, e in tutte le aree in cui vige il divieto di sosta ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della strada.
5. E' altresì vietata la vendita in forma itinerante, nella zona del mercato settimanale, nei giorni di mercato, ad una distanza inferiore ai 500 metri.
6. Nelle zone ove non sono vigenti divieti ai sensi del Codice della Strada e comunque non di intralcio al traffico veicolare e pedonale, possono essere autorizzate soste oltre i limiti di tempo di cui al 2° comma.
7. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, viste le caratteristiche strutturali delle strade interessate, per motivi di circolazione stradale, nelle zone individuate nella planimetria che allegata al presente regolamento ne costituisce parte integrante e sostanziale.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.
9. E' comunque sempre fatto salvo il rispetto delle norme del nuovo codice della strada, con particolare riferimento all'art. 23 per ciò che attiene la pubblicità sonora.

##### **Art. 20 - Orari per la vendita in forma itinerante e/o domicilio.**

L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante e per la vendita a domicilio è fissato con gli stessi criteri ed in analogia a quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento.



## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

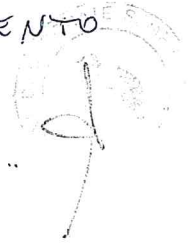
#### **Art. 21 - Esclusioni dal campo di applicazione della presente normativa.**

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

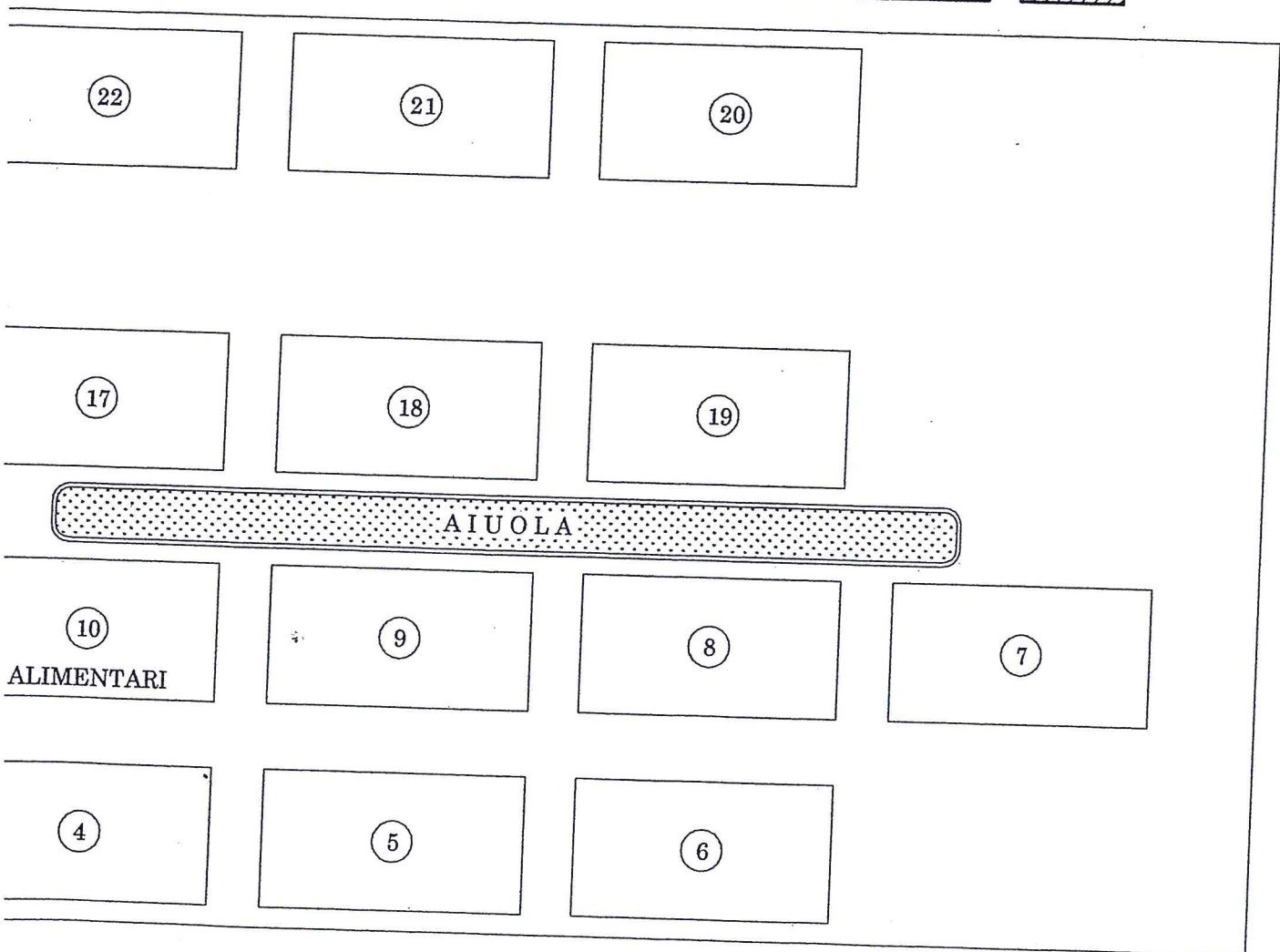
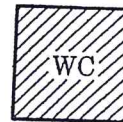
- a) Le attività di commercio su aree pubbliche svolte nell'ambito di fiere e sagre alle quali si applicheranno le disposizioni contenute nelle deliberazioni istitutive delle specifiche fiere;
- b) La rivendita di giornali e riviste effettuata in chioschi collocati su suolo pubblico, alla quale si applicano le specifiche norme della Legge 416/81 e successive modifiche e integrazioni relative alla rivendita di giornali e riviste;
- c) Le attività occasionali e temporanee di vendita su spazio pubblico;
- d) Le attività temporanee di esposizione e/o presentazioni di merce senza vendita, alle quali si applicano le disposizioni del regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico.

#### **Art. 22 - Disposizioni finali, sanzioni ed abrogazioni.**

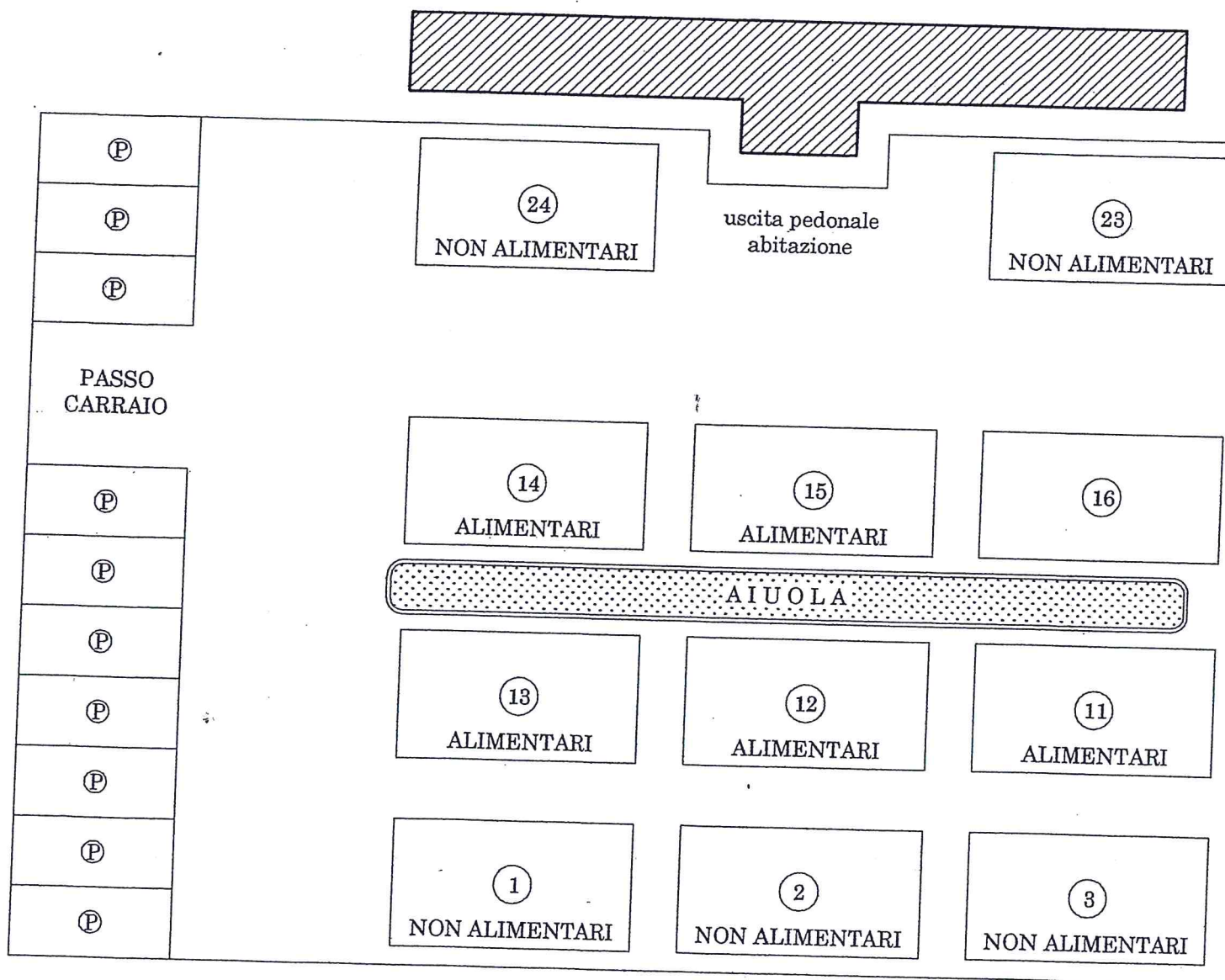
- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 ed alla Legge Regionale n. 15 del 21 marzo 2000.
- 2. Per le infrazioni alle norme di cui alla presente disciplina, si fa riferimento a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 114/98 ed alla L.R. n. 15/2000 in materia di sanzioni.
- 3. Con l'entrata in vigore della presente normativa sono da considerarsi abrogate tutte le disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche emanate dall'Amministrazione Comunale se, ed in quanto incompatibili.
- 4. Sono punite con le sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00 le violazioni alle disposizioni del presente regolamento e l'inosservanza delle ordinanze adottate in esecuzione del medesimo.



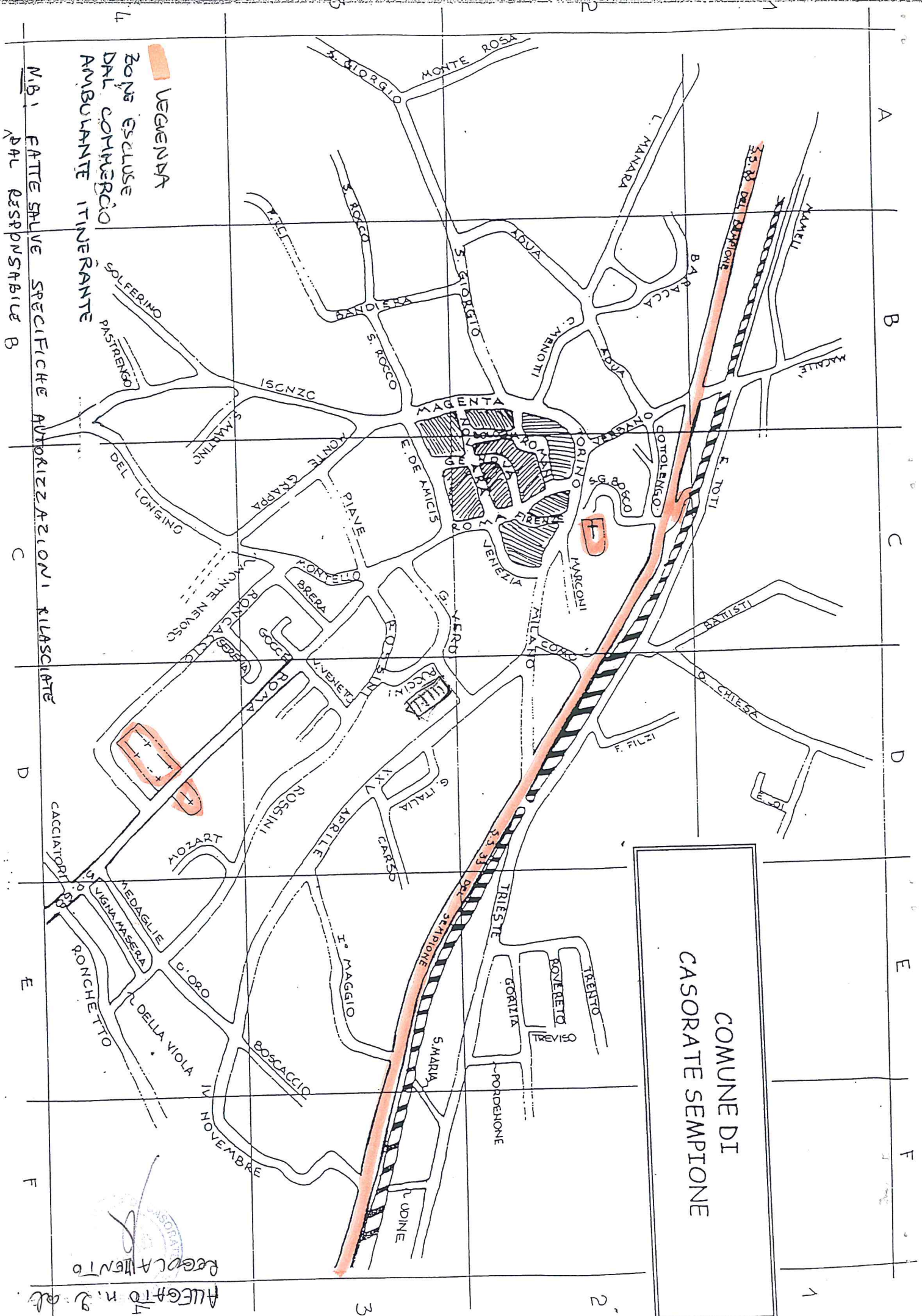
# LA CUETA - CASORATE SEMPIONE



# MERCATO AMBULANTE - P.ZA DE



COMUNE DI  
CASORATE SEMPIONE



LEGENDA

SOLFER  
ZONÈ ESCLUSE  
DAL COMMERCIO  
AMBIUANTE ITINERANTE

M.B.1 FATTE SALVE SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE  
DAL RESPONSABILE B C

ALLEGATO n. 2  
REGOLAMENTO

# COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

Provincia di Varese

|   |              |       |   |                |       |   |                    |             |
|---|--------------|-------|---|----------------|-------|---|--------------------|-------------|
| A | Adua         | B2    | I | ITALIA         | D3    | Q | QUATTRO NOVEMBRE   | F3/F4       |
|   | AL BOSCACCIO | E3/E4 |   | ISONZO         | B3    | R | ROMA               | C3/D3/D4    |
| B | BANDIERA     | B3    | L | LOI            | DI    |   | RONCACCIO          | C3/C4/D4    |
|   | BARACCA      | B2    |   |                |       |   | RONCHETTO          | E4          |
|   | BATTISTI     | C1/C2 | M | MACALLE'       | B1    |   | ROVERETO           | E2          |
|   | BOLOGNA      | B2/C2 |   | MAGENTA        | B2/B3 |   | ROSSINI            | C3/D3/E4    |
| C | CACCIATORI   | D4    |   | MAMELI         | B1    | S | SAN GIOVANNI BOSCO | C2          |
|   | CARSO        | D3    |   | MANARA         | A2/B2 |   | SAN GIORGIO        | A3/B2       |
|   | CHIESA D.    | D1/D2 |   | MARCONI        | C2    |   | SAN MARTINO        | B3/B4       |
|   | COMO         | C2/D2 |   | MAZZINI P.ZA   | C2    |   | SANTA MARIA        | E3/F3       |
|   | COTTOLENGO   | C2    |   | MEDAGLIE D'ORO | E4    |   | SOLFERINO          | B4          |
|   |              |       |   | MENOTTI        | B2    |   | SAN ROCCO          | B3          |
|   |              |       |   | MILANO         | C2/D2 |   |                    |             |
| D | DE AMICIS    | C3    |   | MONTE GRAPPA   | B3/C3 | T | TORINO             | C2          |
|   | DEI ROMANI   | C2    |   | MONTELLO       | C3    |   | TOTI               | B1/C1/C2/D2 |
|   | DELLA BRERA  | C3    |   | MONTE NEVOSO   | C3    |   | TRENTO             | E2          |
|   | DELLE GOCCE  | C3    |   | MONTE ROSA     | A2/A3 |   | TREVISIO           | E2          |
|   | DEL LONGINO  | B4/C4 |   | MOZART         | D4    |   | TRIESTE            | D2/E2/F3    |
|   | DELLA SERENA | C4    | N | NOVARA         | B2/C2 | U | UDINE              | F3          |
|   | DELLA VIOLA  | E4    |   |                |       |   |                    |             |
| F | FILZI        | D2    | P | PASTRENGO      | B4    | V | VENEZIA            | C2          |
|   | FIRENZE      | C2    |   | PIAVE          | C3    |   | XXV APRILE         | D2/D3/E3    |
|   |              |       |   | PORDENONE      | E2    |   | VERBANO            | B2/C2       |
| G | GENOVA       | C2    |   | PRIMO MAGGIO   | E3    |   | VERDI              | C3/D2/D3    |
|   | GORIZIA      | E2    |   | PUCCINI        | D3    |   | VIGNA MASERA       | E4          |
|   |              |       |   |                |       |   | VITTORIO VENETO    | D3          |